



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

SINDACA

ORDINANZA

N. 19 DEL 05-12-2025

Oggetto: CONTROLLO DEI COLOMBI O PICCIONI NON DOMESTICI (Columba livia).

PREMESSO che il colombo o piccione di città (columba livia forma domestica) è animale selvatico, in quanto vivente in stato di naturale libertà (cfr. sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Corte di Cassazione);

VISTE:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 inerente “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria”;
- la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” e s.m.i., attuativa della normativa nazionale n. 157/92, ed in particolare il suo art. 31 comma 9, ai sensi del quale “nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all’interno dei centri urbani, lo stesso può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell’ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del Comune interessato”;

VALUTATA la imponente presenza sul territorio comunale della specie del piccione di città;

CONSIDERATO:

- che il numero dei piccioni sul territorio è in costante aumento per le particolari condizioni favorevoli, come la mancanza di predatori, l’elevata prolificità e la notevole possibilità di accesso, per la nidificazione, a numerosi e indisturbati luoghi come monumenti, sottotetti, cornicioni ecc;
- che la presenza di piccioni allo stato libero in misura esuberante e costantemente crescente comporta rischi di natura igienico-sanitaria, oltre a danni alle colture ed agli edifici pubblici e privati, per il possibile pericolo di trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie, determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio su marciapiedi, aree pubbliche, così come evidenziato dalle segnalazioni di diversi cittadini ai competenti Uffici comunali;

RITENUTO di adottare specifiche misure di dissuasione e di intervenire in maniera naturale ed ecologica al fine di ottenere l'allontanamento coatto delle colonie sul territorio comunale, al fine di tutelare l'igiene pubblica e la salute dei cittadini;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VIETA

a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale;

ORDINA

Ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di:

- provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo di nidificazione;

AVVERTE

- che i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00;
- che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce più grave reato;

DISPONE

che il competente Ufficio Ambiente di questo Ente acquisisca, entro il 31 dicembre 2025, specifici servizi di falconeria ovvero di allontanamento dei piccioni dal territorio comunale, senza l'utilizzo di alcuna forma di abbattimento e violenza nei confronti dei medesimi volatili;

COMUNICA

Che Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Diego Perrone – presso il Comune di San Pietro Vernotico, ufficio in Piazza Falcone piano primo tel. 0831654741- interno 221, 236 e-mail: protocollo@spv.br.it;

INCARICA

il Comando di Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell'Ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (DLgs. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 24/11/1971n.1199);

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- a. sia resa nota a tutti tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
- b. sia trasmessa:
 - al Comando della Polizia Locale;
 - al Prefetto di Brindisi: prefettura.prefbr@pec.interno.it
 - all'ASL competente per territorio – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica: sisp.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
 - Alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

SINDACA
Maria Lucia ARGENTIERI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.